



COMUNE DI PIANEZZA

ALLEGATO N. 2

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2017/2019

Premesso che:

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

Preso atto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale ha introdotto rilevanti novità in materia di personale degli enti locali.

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, e dall'art. 16 comma 1 della Legge 160/2016 il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

.....

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: *" Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Dato atto che:

- la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto nuovi vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato, consentendo agli stessi di assumere esclusivamente vincitori di concorsi conclusi nel 2014 ed il personale delle Province che sarà collocato in sovrannumero. La circolare dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e degli affari regionali e locali n. 1/2015 ha previsto, poi, deroghe che riguardano la mobilità avviate nel corso del 2015, le assunzioni inserite nella programmazione del 2014, le assunzioni dei profili professionali che non si trovano negli organici delle Province e le trasformazioni a tempo pieno di rapporti part – time. La citata circolare esclude, inoltre, la possibilità di avviare nel corso del 2015 nuove procedure di mobilità volontaria anche se la stessa non entra nel tetto per le nuove assunzioni.
- L'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), ai commi 227 e 228, stabilisce che è possibile procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

In relazione alla suddetta previsione, con note del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29/02/2016 n. 10669 e del 18/07/2016 n. 37870, sono state date indicazioni in merito al ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità del personale di polizia municipale degli Enti locali e successivamente, con nota del 11/08/2016 n. 0042335 è stato previsto il suddetto ripristino per tutte le categorie di personale dipendente degli enti locali.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione della disposizione relativa alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1 comma 557 lett. a) abrogato dall'art. 16 della Legge 160/2016), nonché quelle stabilite dal citato decreto legge 90/2014, comma quater, ai sensi del quale il parametro di riferimento per il contenimento della spesa di personale è rappresentato dal valore medio della spesa di personale del triennio precedente, ovvero 2011 – 2013.

Preso atto che nel corso del 2016 si sono verificate due cessazioni, a decorrere dal mese di giugno e

da metà del mese di luglio 2016, di personale di cat. B e che è attualmente sono vacanti tre posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C – di cui uno per dimissioni volontarie avvenute nel 2014 e due per collocamento in quiescenza nel 2015.

Dato atto che l'Ente:

- 1) ha rispettato il principio di riduzione tendenziale della spesa di personale, ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2007;
- 2) ha osservato gli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008;
- 3) ha rideterminato la dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.LGS. 165/2001;
- 4) ha adottato il Piano delle Azioni Positive tendenti ad assicurare le pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 148/2006;
- 5) ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ex art. 33 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.L 78/2010 e integrato dalla Legge 183/2011;
- 6) ha adottato il Piano delle Performance, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.L.gs. 150/2009.

Rilevato che la spesa di personale media del triennio 2011/2013 ammonta ad € 2.506.105 e che la suddetta rappresenta il limite alla spesa di personale per l'anno 2016 e per quelli successivi, salvo nuovi interventi legislativi in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto,

viste le disposizioni in materia di personale ai sensi della legge n. 114/2014, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e della Legge 160/2016; preso atto del ripristino delle facoltà assunzionali per gli enti locali a seguito di ricollocamento del personale in sovrannumero dell'area vasta;

dato atto che è intenzione procedere alla riorganizzazione dell'ente,

si ritiene rimandare a successive determinazioni le previsioni di assunzione relative al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – Triennio 2017/2019.